

## **TI\_GERICHTE 32.2002.91 vom 18. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.91)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.91 du 18 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.91 del 18 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

#### **E. 10**

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)\* 0 50 \* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 p. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. 2.13. Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 28 giugno 2001 (doc. AI \_). Sulla base degli accertamenti fatti presso il

domicilio dell'assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 46%. Alla valutazione dell'assistente sociale, non contestata dalla ricorrente, va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione casalinga. Va inoltre rilevato che nell'inchiesta economia in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, negli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CCS; Pratique VSI 1996, p. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6). Del resto, con scritto 18 febbraio 2002 il dr. \_\_\_\_\_ ha confermato l'affidabilità dell'inchiesta economica, rilevando che: " A mio giudizio, il rapporto d'inchiesta per casalinga che quantifica gli impedimenti al 46% dal profilo medico, è oggettivamente sostenibile. In effetti un'attività lavorativa quale casalinga, dev'essere considerata medio-pesante, per cui risponde senz'altro alla mia valutazione in merito alla capacità lavorativa in un'attività in questo senso." (Doc. AI \_). Il grado globale d'impedimento del 46% accertato nell'inchiesta domiciliare va pertanto confermato. Ritenuto che l'assicurata dedica il 65% del suo tempo in attività domestiche, il grado d'invalidità risulta essere del 30%. Su tale punto, dunque, la decisione contestata merita conferma. Ciò non è il caso tuttavia per quel che concerne la determinazione del grado d'invalidità quale salariata. Infatti, come rilevato al consid. 2.7, ai sensi dell'art. 27bis OAI l'invalidità della quota parte dedicata dall'assicurato nell'attività lucrativa deve essere determinata secondo il metodo ordinario ex art. 28 cpv. 2 LAI (cfr. anche cfr. STCA 7 maggio 2001 nella causa A.U., inc. 32.2000.87). Nell'evenienza concreta, dunque, posta l'esigibilità tra il 100% e l'80% in un'attività adeguata (cfr. consid. 2.11), l'amministrazione, a cui vanno rinviati gli atti, dovrà determinare il grado d'incapacità al guadagno mediante il raffronto dei redditi ex art. 28 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.5), ritenuto che nell'ambito della valutazione del reddito da invalido dovrà tenere conto di eventuali riduzioni di rendimento dovute alle particolari circostanze dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) . Dopo di che, tenendo conto di una quota parte del 35% in attività salariata, l'UAI determinerà globalmente il grado d'invalidità. In queste circostanze, dunque, la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.